

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI), FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA, DI CUI ALLA L.R. 26/2014.**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Simone Rasetti, nella sua qualità di Direttore della Funzione specialistica "Sport e Grandi Eventi Sportivi", Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza;

**E**

**FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI)** con sede in Roma, al Viale Tiziano n. 70, codice fiscale 97015300581 e partita IVA n. 06454831006, rappresentata dal dr. Maurizio Galdi, nella sua qualità di Segretario Generale FMSI, autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù dei poteri e delle funzioni conferitigli dallo Statuto Federale;

**PREMESSO CHE:**

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 *"Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna"* reca disposizioni orientate in particolare alla formazione, specializzazione e aggiornamento professionale dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- l'art. 2 della legge regionale 26/2014 prevede che la Regione persegua le finalità di cui sopra anche mediante il coinvolgimento in particolare del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni ed organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative;
- l'art.11 della legge regionale 26/2014 prevede che:
  - l'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, rilasciata dalla Giunta regionale, si

- consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami (comma 1);
- la Giunta regionale definisce con regolamento, le modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione (comma 4, lett. b);
  - il regolamento regionale del 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014 disciplina la composizione delle Commissioni di esame, costituite con decreto del dirigente regionale, per l'abilitazione alla professione di maestri di sci nelle diverse discipline (art. 5, comma 2, lett. b), nonché per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida, guida alpina - maestro di alpinismo (art. 14 comma 6 lett. c) ed Accompagnatore di media Montagna (art. 20 comma 5 lett. c);
  - le citate norme del r.r. 5/207 prevedono che, oltre agli istruttori, agli esperti tecnici per le prove pratiche su piste da sci ed in montagna e agli altri professionisti ivi indicati, nelle rispettive commissioni, sia nominato anche un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente, e che per ciascun componente effettivo sia nominato un componente supplente;
  - si rende necessario, in attuazione delle previsioni di cui agli art. 5, 14 e 20 del r.r. 5/2017, individuare professionisti o operatori competenti in medicina e primo soccorso da nominare nelle commissioni di esame delle professioni della montagna quali membri effettivi o supplenti;
  - la Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito, FMSI), è l'unica Federazione medica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e non, ed è anche l'unica Società Scientifica ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Salute nell'ambito della Medicina dello Sport;
  - la FMSI è, altresì:
    - l'unico ente nazionale riconosciuto quale componente della Federazione Internazionale dello Sport (FIMS), a sua volta riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), e della Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSMA);
    - accreditata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute quale "Provider Nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina)", con l'assegnazione del numero 1592, per la formazione continua dei medici specialisti in Medicina dello Sport e discipline affini e degli operatori sanitari e tecnici, ed è altresì riconosciuto dalle Regioni e PA quale "Centro di Formazione" per la formazione degli operatori sportivi nell'ambito della rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce, con il rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE in ambito extra-ospedaliero;
    - costituita dalle associazioni dei medici che operano anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva

riconosciuti dal CONI e nell'ambito di attività fisica, sportiva e riabilitativa ed è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in conformità alle deliberazioni del CONI e del CIO;

**CONSIDERATO** inoltre che la FMSI:

- svolge, per l'attuazione della propria mission, anche le seguenti attività: (i) assistenza medico-sanitaria a favore degli atleti per ogni esigenza di carattere medico e funzionale, indispensabile all'organizzazione sportiva, anche al fine di garantire il regolare svolgimento delle gare; (ii) formazione continua e aggiornamento professionale dei propri soci, anche in qualità di Provider Nazionale ECM; (iii) promozione di studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina applicata all'esercizio fisico e agli sport; (iv) elaborazione e pubblicazione di linee-guida e protocolli scientifici costantemente aggiornati negli ambiti di interesse Medicina dello Sport; (v) attuazione di interventi di prevenzione ed educazione sanitaria a favore della popolazione sportiva;
- ha elaborato - tra le altre - le linee guida del Pronto Soccorso Sportivo® e Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato® (PSS-D FMSI), approvate dal CONI, e il poi recepite nel Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (G.U. n. 169 del 20/07/2013), che all'art. 5, comma 7, dispone che "(...) Il Coni, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana (...)";
- ha progettato, organizza ed eroga, per la più efficace applicazione delle linee guida di cui al precedente punto, corsi di Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato®, sia per la formazione e la qualificazione dei propri medici associati quali "Istruttori PSS-D FMSI®", sia per la formazione -per il tramite dei propri "Istruttori PSS-D FMSI®"-degli operatori sportivi (allenatori, tecnici, dirigenti, etc.), nell'ambito delle principali emergenze mediche e/o traumatiche che possono accadere sui campi di gara, in base al Rischio Sportivo specifico (VRS), considerato sia in gara che in allenamento in rapporto alla singola disciplina sportiva;
- può individuare, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Federale, strutture pubbliche e private dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica e con esse stipulare apposite convenzioni;
- si è resa disponibile ad un **accordo** finalizzato ad individuare fra i propri iscritti i professionisti e operatori competenti in medicina e primo soccorso in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per la nomina a componenti delle Commissioni preposte all'abilitazioni delle professioni sportive della montagna;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,  
CON IL PRESENTE ACCORDO SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
OGGETTO E FINALITA'**

Il presente accordo ha come oggetto la definizione della collaborazione tra Regione Lombardia e FMSI per la scelta tra i propri associati dei professionisti o operatori competenti in medicina e primo soccorso da nominare nelle commissioni di esame delle professioni della montagna, quali componenti effettivi e supplenti, di cui al regolamento regionale del 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014, per l'abilitazione alla professione di maestri di sci nelle varie discipline (alpino, fondo, snowboard), aspirante guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna.

**ART. 2  
MODALITA' ATTUATIVE**

In relazione alla nomina dei soci FMSI (di seguito, anche esperti) quali componenti delle Commissioni preposte agli esami di abilitazione e per le varie figure dei professionisti della montagna, la FMSI - compatibilmente con il preavviso con cui Regione Lombardia notifica i calendari d'esame, unitamente alle informazioni logistico-organizzative necessarie - fornirà a Regione Lombardia i nominativi dei soci che hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissari effettivi e supplenti nelle seguenti commissioni di esame per l'abilitazione di:

- maestro di sci nelle varie discipline (alpino – fondo e snowboard);
- aspirante guida alpina;
- guida alpina – maestro di alpinismo;
- accompagnatore di media montagna.

La FMSI, ai fini della migliore esecuzione delle attività di propria pertinenza, può avvalersi per lo svolgimento delle attività stesse, oggetto del presente Accordo, dell'apporto dell'Istituto di Medicina dello Sport di Milano, struttura convenzionata dalla FMSI e centro d'eccellenza riconosciuto dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS). L'Istituto di Milano, nello specifico, assicurerà senza oneri per le altre Parti e per tutta la durata dell'accordo, il supporto per la ricerca, selezione e identificazione dei Soci FMSI in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui al successivo art. 3, disponibili a ricoprire il ruolo di Commissario nelle predette Commissioni d'esame.

Regione Lombardia provvederà a richiedere a FMSI, con congruo anticipo, previamente concordato tra le parti rispetto alle date di svolgimento degli esami di abilitazione, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti.

Agli esperti individuati verrà fornita, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove, tutta la documentazione relativa al programma svolto durante il corso.

In sede di Commissione, l'esperto dovrà presenziare a tutti i lavori per tutta la durata delle prove, esaminando i candidati e verificando l'acquisizione da parte degli stessi delle nozioni basilari in materia di anatomia, fisiologia umana, medicina della montagna e primo

soccorso, con riferimento alle specifiche necessità per l'esercizio delle professioni della montagna, e comunque in relazione al programma svolto durante il corso di formazione per maestro di sci nelle varie discipline, aspirante guida alpina, guida alpina – maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna.

Gli esami si svolgeranno presso sedi individuate in località montane al fine di consentire l'espletamento delle prove pratiche sui campi di prova (montagna, roccia, ambienti innevati e impianti sciistici).

### **ART.3 REQUISITI DEGLI ESPERTI**

Gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A) Requisiti generali**

- possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato U.E.;
- assenza di condanne penali o procedimentali pendenti;
- assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- assenza di condanne per reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione);

#### **B) Requisiti culturali**

- diploma di laurea in medicina e chirurgia (nuovo o vecchio ordinamento) con preferenza di specializzazione in medicina dello sport o equipollenti;
- iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici - chirurghi;
- preferenza a comprovata esperienza lavorativa svolta nel settore della medicina dello sport;
- preferenza al possesso della qualifica di "Istruttore PSS-D FMSI ®";
- preferenza a esperienza negli ambiti della medicina/fisiologia di alta quota.

### **ART. 4 MODALITA' DI NOMINA E INCOMPATIBILITA'**

Le Commissioni preposte agli esami di abilitazione per i professionisti della montagna sono nominate, a seguito della comunicazione di FMSI degli esperti, dal Dirigente della Direzione regionale competente con specifico Decreto.

Non possono far parte delle Commissioni di esame i coniugi dei candidati alle prove o i loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino ad un anno prima della prova d'esame; i componenti nominati sono tenuti a verificare prima dell'inizio delle prove l'eventuale sussistenza di tali situazioni, rendendo specifica attestazione mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. I componenti che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.

## **ART. 5**

### **COMPENSI AGLI ESPERTI**

Per quanto concerne i compensi attribuiti ai componenti delle Commissioni esaminatrici, essi spetteranno esclusivamente ai componenti effettivi o, in caso di sostituzione, ai membri supplenti che prendano concretamente parte ai lavori della Commissione.

Per la quantificazione del gettone di presenza si fa riferimento, in via di applicazione analogica, al decreto della Direzione Generale Formazione, Istruzione e lavoro 28 aprile 2015, n. 3351, o a successivi atti di aggiornamento.

Ai componenti della Commissione d'esame è inoltre dovuto un rimborso delle spese di trasporto per recarsi nelle località di svolgimento degli esami che, in caso di utilizzo del mezzo proprio, è pari ad una indennità chilometrica calcolata dal Comune di residenza o effettivo domicilio alla sede di svolgimento degli esami, da riconoscersi nella misura prevista dal CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, così come definite dai decreti regionali in vigore al momento della nomina delle relative Commissioni. Le spese di vitto e alloggio per i componenti nominati nelle commissioni sono a carico dell'Ente a cui Regione Lombardia ha affidato l'organizzazione e la gestione degli esami.

I Commissari nominati come membri delle Commissioni preposte agli esami di abilitazione godranno della copertura assicurativa delle polizze infortuni e responsabilità civile (R.C.T.) in corso di validità al momento della nomina, stipulate direttamente da Regione Lombardia.

## **ART. 6**

### **ULTERIORI AMBITI DI COLLABORAZIONE**

Regione Lombardia ed FMSI potranno individuare di comune accordo ulteriori ambiti di collaborazione in materia di professioni sportive della montagna e, in genere, nell'ambito di progetti ed iniziative relative allo sport, quali a titolo esemplificativo:

- docenza come operatori specializzati nei corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti della montagna, in raccordo con gli enti concessionari del servizio di formazione;
- supporto medico-scientifico nella predisposizione del materiale didattico da utilizzarsi nei corsi di formazione e aggiornamento dei professionisti della montagna, sulla base di effettive necessità di aggiornamento dei testi specifici e di illustrazione delle best practices da utilizzare nei percorsi formativi;
- valutazione ed analisi degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, a fini scientifici e di studio, e finalizzata ad individuare l'eventuale rafforzamento o potenziamento delle misure di prevenzione e di soccorso;
- supporto trasversale nello sviluppo di progetti strategici di promozione dell'attività fisica, di educazione ai corretti stili di vita e di prevenzione e tutela della salute nello svolgimento dell'attività sportiva;

- organizzazione di incontri formativi, seminari informativi ovvero iniziative di sensibilizzazione rivolti al mondo sportivo lombardo, e di divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport e nei diversi ambiti socio-culturali ad esso collegati.

Le condizioni e le modalità di tali ulteriori ambiti di collaborazione tra le Parti, compresa la definizione degli eventuali compensi, saranno stabilite di volta in volta con singoli provvedimenti amministrativi, che saranno approvati in attuazione del presente Accordo, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni statutarie e regolamentari federali.

Potranno attivare iniziative con FMSI, alle condizioni di cui sopra, oltre che alla DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi, anche le altre Direzioni regionali che intendono usufruire delle attività e funzioni poste in capo alla FMSI, procedendo al perfezionamento del rapporto convenzionale in oggetto.

#### **ART. 7**

#### **VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione e sino al **31.12.2024**, con esclusione del tacito rinnovo, ma con possibilità per le Parti, qualora, alla scadenza del termine convenuto, ritenessero utile procedere ad una proroga della convenzione, di procedere tramite scambio di idonea corrispondenza.

#### **ART. 8**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo, la competenza territoriale è del Foro di Milano.

#### **ART. 9**

#### **PRIVACY**

Ogni trattamento di dati personali eventualmente necessario per l'attuazione del presente Accordo viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR").

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia  
Direttore di Funzione Specialistica  
Sport e Grandi Eventi Sportivi  
Simone Rasetti

Per FMSI  
Segretario Generale  
Maurizio Galdi